

# REGOLAMENTO

## per la

# CONSULTA DEI GENITORI

---

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto  
il 25 giugno 2020

## INDICE

|         |  |   |
|---------|--|---|
| Art. 1  | Natura e finalità generali della Consulta dei Genitori .....                                 | 3 |
| Art. 2  | Membri della Consulta .....  | 3 |
| Art. 3  | Obiettivi specifici e aree di competenza della Consulta .....                                | 3 |
| Art. 4  | Azioni promosse dalla Consulta dei Genitori .....  | 3 |
| Art. 5  | Organizzazione interna della Consulta.....   | 4 |
| Art. 6  | Presidenza e Vicepresidenza della Consulta .....   | 4 |
| Art. 7  | Attività ordinaria della Consulta .....  | 5 |
| Art. 8  | Convocazione straordinaria .....   | 5 |
| Art. 9  | Eventuale partecipazione di soggetti esterni .....   | 5 |
| Art. 10 | Verbalizzazione .....  | 5 |
| Art. 11 | Apertura e validità della seduta .....   | 6 |
| Art. 12 | Nomina di rappresentanti della Consulta.....   | 6 |
| Art. 13 | Rappresentanti delle associazioni di genitori.....   | 6 |
| Art. 14 | Pubblicità degli atti .....  | 6 |
| Art. 15 | Procedura di modifica del presente Regolamento .....   | 6 |
| Art. 16 | Convocazioni in videoconferenza .....  | 6 |
| 1.      | Impossibilità di realizzazione della riunione in presenza per cause di forza maggiore: ..... | 7 |
| 2.      | Impossibilità a partecipare in presenza da parte del componente di Consulta: .....           | 7 |

## **Art. 1 Natura e finalità generali della Consulta dei Genitori**

La Consulta dei Genitori è un organo indipendente, libero e democratico, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, senza fini di lucro.

Persegue fini educativi e promuove la partecipazione dei genitori nella scuola, al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica integrata, capace di rapportarsi con la più vasta comunità sociale e civile territoriale, nazionale e internazionale.

La Consulta dei Genitori si ispira all'ideale di una scuola pubblica e statale capace di offrire agli studenti forti stimoli allo studio, nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.

La Consulta dei Genitori è uno strumento di partecipazione democratica, che si interessa di tutte le tematiche riguardanti la scuola e i rapporti tra scuola e famiglia, scuola e territorio, scuola e società, creando un collegamento con gli organi collegiali (cf. normativa della PAT e Statuto del Liceo delle Arti, art. 17), e per questo si propone come interlocutore del Dirigente Scolastico, del Consiglio dell'Istituzione, dei Docenti, dei Genitori e degli Studenti.

## **Art. 2 Membri della Consulta**

Sono membri di diritto della Consulta dei Genitori i Rappresentanti di Classe eletti annualmente dai genitori, i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio dell'Istituzione. L'adesione alla Consulta dei Genitori comporta l'accettazione del presente Regolamento.

## **Art. 3 Obiettivi specifici e aree di competenza della Consulta**

La Consulta dei Genitori è costituita per:

1. promuovere il confronto democratico tra le diverse componenti dell'Istituto: dirigenza, docenti, studenti, famiglie
2. facilitare la comunicazione e il confronto tra genitori per capire meglio problemi e difficoltà dei figli adolescenti
4. acquistare un ruolo attivo e un peso adeguato alla responsabilità educativa della famiglia nelle decisioni e indirizzi educativi della scuola
5. promuovere per quanto possibile la partecipazione di tutti i Genitori alla gestione dell'offerta formativa di Istituto, per la parte di competenza della componente familiare
6. contribuire a valutare l'efficacia dell'offerta formativa, in termini di coerenza e corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati nel Progetto di Istituto e i risultati ottenuti e documentati
7. formulare proposte per un miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa di Istituto
8. promuovere interventi e attività per formare e sostenere i Genitori nell'esercizio competente della funzione educativa
9. contribuire a costruire una rete formativa scuola-territorio ed a promuovere la collaborazione tra la scuola e tutte le risorse presenti nei territori di provenienza degli studenti
9. raccogliere e valutare le proposte dei Gruppi di Lavoro di ogni Plesso.

## **Art. 4 Azioni promosse dalla Consulta dei Genitori**

Per il conseguimento degli obiettivi dichiarati all'art. 3, la Consulta può attivarsi nelle seguenti aree operative:

1. candidare propri rappresentanti alle elezioni del Consiglio dell'Istituzione
2. eleggere e supportare i propri rappresentanti negli organismi di partecipazione, fra cui l'organo di garanzia

3. definire criteri e strategie di intervento della componente familiare nella formulazione delle politiche educative e per la soluzione di problemi eventualmente insorti nelle pratiche educative dell'Istituto
4. formulare proposte per potenziare l'offerta formativa dell'Istituto ed esprimere pareri in risposta a richieste delle altre componenti di Istituto
5. tenere i contatti con le famiglie, trasmettere informazioni, sollecitare risposte
6. rilevare nuovi bisogni educativi degli studenti e contribuire a progettare risposte adeguate
7. creare un ponte di collegamento e dialogo con le esigenze e le risorse territoriali, così da facilitare l'integrazione dell'Istituto nella rete formativa territoriale e locale anche attraverso la partecipazione attiva del Presidente alla Consulta Provinciale dei Genitori
8. proporre e organizzare interventi di formazione per i Genitori, scegliere gli esperti e trovare le risorse necessarie alla loro realizzazione.

## **Art. 5 Organizzazione interna della Consulta**

La Consulta dei Genitori elegge alla prima riunione, al proprio interno:

1. Il Presidente, che rappresenta ufficialmente la Consulta, convoca e presiede la stessa e l'Assemblea Generale dei Genitori
2. I referenti di ogni Plesso dell'Istituto, che assumono anche le funzioni di Vicepresidenti; in tale ruolo coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono durante la sua assenza  
Ogni referente di Plesso sarà nominato dagli aventi diritto dello stesso Plesso
3. Il Tesoriere, che provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Consulta, nonché alla conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni della Consulta dei Genitori
4. Il Presidente nomina il Segretario, che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente, con il compito di curare gli aspetti formali ed informativi della Consulta, durante le assemblee stende il verbale e ne cura l'edizione finale con l'approvazione della Consulta.

Tutte le cariche associative sono su base volontaria così come le prestazioni degli associati.

La Consulta dei Genitori delibera a maggioranza dei presenti.

Le cariche, previo mantenimento da parte dei componenti della carica di rappresentante di classe, durano due anni e possono essere riconfermate per un massimo di una volta.

Pensando ad una eventuale continuità di vedute sull'attività della Consulta, verrà data facoltà al Presidente, che fosse stato eletto per un secondo mandato, di proporre delle candidature per la successione delle cariche, senza vincolo per i componenti ma sempre con vincolo che le persone candidate siano rilette alla carica di rappresentante di classe.

## **Art. 6 Presidenza e Vicepresidenza della Consulta**

Il Presidente della Consulta dei Genitori rappresenta la stessa nei confronti delle famiglie, degli Organi Collegiali di Istituto, delle altre scuole del territorio, degli Enti Locali.

Inoltre ne organizza e coordina l'attività e in particolare:

- a) convoca e presiede la Consulta;
- b) fra i Vicepresidenti ne sceglie uno che lo sostituisca in caso di assenza;
- c) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali l'assemblea è chiamata a discutere ed a votare, coordina la successione degli interventi, dirige le operazioni di voto, ne proclama il risultato;
- e) cura l'ordinato svolgersi della discussione degli argomenti all'ordine del giorno;

Ogni Vicepresidente organizza e coordina l'attività del Gruppo di Lavoro del proprio Plesso.

## **Art. 7 Attività ordinaria della Consulta**

La Consulta dei Genitori si riunisce indicativamente una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente, presso la sede dell'Istituto, previa richiesta di utilizzo degli spazi al Dirigente Scolastico.

La convocazione della Consulta dei Genitori avviene con pubblicazione di specifico avviso sul sito Web dell'Istituto, nello spazio appositamente dedicato alla Consulta dei Genitori e con avviso a/m posta elettronica inviato dal Presidente ad ogni componente, all'indirizzo da ciascuno fornito, oppure, ove necessita, in forma cartacea.

La prima riunione è indetta dal Dirigente Scolastico entro 10 (dieci) gg. dall'elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe.

La Consulta elabora le proposte e focalizza i problemi segnalati dalle varie componenti dell'Istituto (dirigenza, studenti, docenti, famiglie), ottimizza impegno ed energie volte all'attuazione delle proposte ed alla risoluzione dei problemi, sensibilizza e coinvolge le componenti chiamate e farsene carico.

La Consulta dei Genitori, qualora lo ritenga necessario, può provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Genitori.

Il genitore impossibilitato a partecipare alla riunione della Consulta Genitori può delegare un altro genitore membro della consulta, il quale parteciperà all'Assemblea con diritto di voto. Ogni rappresentante potrà avere al massimo 3 (tre) deleghe. Per raggiungere il numero legale verranno conteggiate tutte le deleghe presentate.

La delega può essere trasmessa anche per via telematica. Tale invio costituisce firma dell'avente diritto.

Non sono possibili votazioni su argomenti non espressamente inseriti all'ordine del giorno. Analogamente non sono ammesse votazione su argomenti proposti come "comunicazioni" del Presidente o inseriti tra le "varie ed eventuali".

## **Art. 8 Convocazione straordinaria**

La Consulta dei Genitori può inoltre essere convocata dal Presidente nei seguenti casi:

1. su richiesta scritta al Presidente di almeno 10 (dieci) genitori
2. su richiesta del Dirigente Scolastico
3. su richiesta del Consiglio dell'Istituzione

L'avviso con l'Ordine del Giorno viene comunicato ai componenti della consulta dei Genitori e contemporaneamente affisso in bacheca almeno 5 (cinque) gg. prima della data stabilita per la riunione.

## **Art. 9 Eventuale partecipazione di soggetti esterni**

Alle riunioni della Consulta dei Genitori possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i genitori interessati.

Il Presidente può provvedere ad invitare dei componenti esterni (docenti, studenti ed esperti), senza diritto di voto, su specifiche problematiche, anche su sollecitazione di almeno 10 (dieci) genitori.

## **Art. 10 Verbalizzazione**

Di ogni riunione viene redatto un verbale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

A tal scopo esso viene inviato ai componenti presenti alla relativa riunione a/m e-mail, oppure in forma cartacea, ove questo necessiti. Per la sua approvazione vale il principio del silenzio-assenso se, entro 5 (cinque) giorni dal suo invio, non sono presentate, stesso mezzo, eccezioni al Presidente della Consulta. Tali eccezioni vengono eventualmente presentate dal Presidente nella riunione di Consulta immediatamente successiva e l'approvazione del verbale viene rimandata in tale sede.

Nel verbale vanno riportati gli argomenti all'ordine del giorno, il testo delle proposte di deliberazione e di mozione presentate, i loro presentatori, il contenuto sommario degli interventi, l'esito delle votazioni (avendo cura di precisare il numero di voti favorevoli e di voti contrari oltre al numero degli astenuti).

I verbali, firmati dal Segretario verbalizzante e dal Presidente, sono riportati nell'apposito registro depositato presso la Segreteria dell'Istituzione scolastica.

### **Art. 11 Apertura e validità della seduta**

La seduta può essere aperta, ed è valida, quando in prima convocazione è presente il numero legale, consistente in almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la Consulta, in seconda convocazione con la presenza minima di 1/5 (un quinto) degli aventi diritto od in terza convocazione con un minimo di 1/10 (un decimo) dei componenti la Consulta.

Qualora all'orario previsto per l'apertura della seduta non sia raggiunto il numero legale, il Presidente procede, trascorsi al massimo 15 minuti, ad una nuova verifica.

In caso di esito positivo dichiara aperta la seduta, in caso contrario alla terza convocazione dichiara deserta la seduta.

### **Art. 12 Nomina di rappresentanti della Consulta**

La Consulta nomina, individuandoli al proprio interno, i rappresentanti dei genitori nell'organo di garanzia costituito presso l'Istituzione Scolastica.

La nomina, da effettuarsi a mezzo votazione per alzata di mano e a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti, deve tenere conto, oltre che della disponibilità dei candidati, anche della loro eventuale competenza nel settore della valutazione di sistema.

### **Art. 13 Rappresentanti delle associazioni di genitori**

I rappresentanti delle associazioni dei genitori di cui all'art. 17 comma 2 dello Statuto dell'Istituzione scolastica, partecipano ai lavori della Consulta senza diritto di voto.

La loro individuazione avviene secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 3 dello Statuto dell'Istituzione scolastica.

### **Art. 14 Pubblicità degli atti**

I verbali approvati sono affissi alle bacheche delle diverse Scuole dell'Istituto e sono inoltre inviate al Dirigente stesso, che provvederà a comunicarlo al Collegio Docenti e al Presidente del Consiglio dell'Istituzione, anche avvalendosi della Segreteria della Scuola.

### **Art. 15 Procedura di modifica del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra in funzione a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione e può essere successivamente modificato dalla maggioranza semplice della Consulta riunita in convocazione come art. 11 (maggioranza dei votanti) o su suggerimento dell'Assemblea Generale dei Genitori, convocata con specifico Ordine del Giorno.

### **Art. 16 Convocazioni in videoconferenza**

In caso fosse impossibilitata la riunione in presenza presso uno dei vari plessi e delle relative succursali e/o eventualmente fosse impossibile partecipare alla riunione in presenza da parte dei componenti la consulta, il Presidente e/o il Dirigente Scolastico può convocare riunione in videoconferenza. In tale caso si devono distinguere due modalità:

**1. Impossibilità di realizzazione della riunione in presenza per cause di forza maggiore:**

Il Dirigente Scolastico e/o il Presidente di Consulta, attraverso la segreteria della scuola, invia convocazione della riunione di Consulta a tutti i componenti. Gli stessi devono mandare adesione attraverso la mail istituzionale [presidente.consulta@istitutodellearti.tn.it](mailto:presidente.consulta@istitutodellearti.tn.it), o alla segreteria della scuola. Verranno poi informati sulle modalità di accesso alla riunione e sulle procedure per esprimere il proprio voto.

**2. Impossibilità a partecipare in presenza da parte del componente di Consulta:**

Entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione della riunione chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza deve comunicare al Presidente di Consulta, alla mail istituzionale [presidente.consulta@istitutodellearti.tn.it](mailto:presidente.consulta@istitutodellearti.tn.it), o alla segreteria della scuola, la propria impossibilità a partecipare e la disponibilità a presenziare in videoconferenza. Verrà poi informato sulle modalità di accesso alla riunione e sulle procedure per esprimere il proprio voto.

In tutti e due i casi si dovranno rispettare le regole di utilizzo predisposte che saranno inviate o assieme alla lettera di convocazione o fornite ai partecipanti prima della data di convocazione della videoconferenza.